

# ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORANTI, BAR E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTÀ

(Art. 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### Premessa

L'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto (di seguito "**contributo ristorazione, bar e altri settori in difficoltà**") a favore delle imprese operanti in alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall'emergenza da Covid-19: il settore della ristorazione delle gelaterie e pasticcerie e dei bar, il settore del catering e dell'organizzazione di feste e cerimonie e il settore delle piscine. Le risorse finanziarie stanziare ammontano a 40 milioni di euro.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 ottobre 2022 (di seguito "decreto interministeriale"), sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e la modalità di determinazione dell'ammontare dell'aiuto.

I requisiti previsti, che tutti i richiedenti devono quindi possedere, sono i seguenti:

- svolgere alla data di presentazione dell'istanza **attività prevalente**, comunicata con modello AA7 o AA9 all'Agenzia delle entrate, individuata dal **codice Ateco 2007 96.09.05 o 93.11.20 o appartenente a uno dei gruppi di codici Ateco 2007 56.10, 56.21 o 56.30**;
- aver subito una **riduzione dell'ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2021 non inferiore al 40% rispetto all'ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019**. Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir. Nel caso di richiedente che si sia costituito nel corso dell'anno 2020 e non continui l'attività di un soggetto deceduto o cessato, il requisito prevede una riduzione di almeno il 40% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi dell'anno 2021 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 considerando i mesi successivi a quello di apertura della partita IVA.

Ulteriori requisiti, che i richiedenti devono possedere alla data di presentazione dell'istanza, sono stati fissati al comma 2 (ad eccezione della lettera b)) dell'articolo 4 del *decreto interministeriale* e sono i seguenti:

- risultare regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

**ATTENZIONE** Secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3 del *decreto interministeriale*, il contributo non spetta:

- ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche;
- ai soggetti che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque ostative.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti accedono al contributo a fondo perduto mediante presentazione di apposita istanza telematica all'Agenzia delle entrate.

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, viene effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato l'istanza, con la seguente modalità:

- il 70% delle risorse finanziarie, in egual misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;
- in aggiunta, il 10% delle risorse finanziarie, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1.000.000 di euro.

Il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto del regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto regime "de minimis") ed è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.

---

## Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Qualora l'istanza sia trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa per suo conto un'istanza. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

Successivamente alla ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie stanziare, l'emissione del mandato di pagamento del contributo viene comunicata all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato al servizio del "Cassetto fiscale" ovvero delegato al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nel caso di contributo riconosciuto superiore all'importo di 150.000 euro, l'emissione del mandato di pagamento avverrà successivamente alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata

dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Nella citata area del portale "Fatture e Corrispettivi", in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Successivamente alla comunicazione dell'esito finale, viene messa a disposizione una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

---

<b>Dove trovare il modello</b>	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> .
<b>Termini di presentazione</b>	L'istanza può essere presentata <b>a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022</b> . Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza con dati corretti, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
<b>COME SI COMPILA</b>	
<b>Dati del soggetto richiedente</b>	<p>Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.).</p> <p>Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) - operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12 - oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", la partita IVA del soggetto confluito.</p>
<b>Rappresentante firmatario dell'istanza</b>	<p>Nel riquadro va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";</li><li>• se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".</li></ul>
<b>Requisiti</b>	<p>Nel presente riquadro, dedicato ai requisiti previsti per l'accesso al contributo a fondo perduto, deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• barrata la casella attestante che il richiedente è un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 3 dell'articolo 4 del <i>decreto interministeriale</i> e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;</li><li>• barrata la casella attestante che il richiedente è un soggetto che svolge attività prevalente comunicata all'Agenzia delle entrate, individuata dal codice Ateco 2007 96.09.05 o 93.11.2 o appartenente a uno dei gruppi di codici Ateco 56.10, 56.21 o 56.30;</li><li>• barrata la casella attestante che alla data di presentazione dell'istanza il richiedente è un'impresa iscritta e attiva nel Registro delle imprese;</li></ul>

- barrata la casella attestante il possesso degli altri requisiti fissati al comma 2 (ad eccezione della lettera b)) dell'articolo 4 del *decreto interministeriale* e sopra riepilogati nelle presenti istruzioni;
- barrata la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019. Nel caso di richiedente che abbia attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2020 e che non sia erede o avente causa in confluente, poiché non sono stati conseguiti ricavi dell'anno 2019 deve essere barrata la fascia di ricavi fino a 400.000 euro;
- barrata la casella attestante che il richiedente ha subito una riduzione dei ricavi del periodo di imposta 2021 di almeno il 40% rispetto a quelli del periodo di imposta 2019;
- barrata la casella attestante che il richiedente si è costituito nel corso dell'anno 2020; se presenta tale situazione e non continua l'attività di altro soggetto (deceduto o confluito) costituito precedentemente al 2020. In questo caso, i valori dell'anno 2020 e 2021 utili alla verifica del possesso del requisito del calo minimo del 40% sono determinati prendendo in considerazione rispettivamente l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Ad esempio, un soggetto che si è costituito il 15 marzo 2020, determinerà l'ammontare medio mensile dell'anno 2020 facendo riferimento al fatturato e corrispettivi dei mesi intercorrenti tra aprile 2020 e dicembre 2020, e dividendolo per 9 mesi, e determinerà l'ammontare medio mensile dell'anno 2021 facendo riferimento al fatturato e corrispettivi dei mesi intercorrenti tra gennaio 2021 e dicembre 2021, e dividendolo per 12 mesi.
- barrata la casella attestante che il richiedente ha esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare; se presenta tale situazione e ha quindi determinato i ricavi 2019 con riferimento all'esercizio che termina nell'anno 2019 in data diversa dal 31 dicembre 2019 (ad esempio, periodo di imposta dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, la cui dichiarazione dei redditi è stata presentata su modello 2019 anno di imposta 2018) e i ricavi 2021 con riferimento all'esercizio che termina nell'anno 2021 in data diversa dal 31 dicembre 2021 (ad esempio, periodo di imposta dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, la cui dichiarazione dei redditi è stata presentata su modello 2021 anno di imposta 2020).

Al fine di determinare correttamente i **ricavi** relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021 (o 2018 e 2020 per esercizi non coincidenti con l'anno solare), necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, occorre considerare l'ammontare complessivo dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.  
L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

---

<b>IBAN</b>	Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. <b>Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.</b>
<b>Rinuncia al contributo</b>	Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende rinunciare definitivamente al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). Mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo. La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo spettante e deve essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell'istanza (06 dicembre 2022).
<b>Sottoscrizione</b>	Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>	Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo e non deve essere barrata la casella relativa alla dichiarazione sostitutiva di possesso di specifica delega. Solo qualora l'intermediario non abbia la predetta delega ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.
<b>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000)</b>	Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante legale è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto l'ottenimento di aiuti del regime "de minimis" rispetto al massimale di aiuti triennale previsto dal regolamento n. 1407/2013/UE.  Il regime "de minimis" prevede <b>esclusione dagli aiuti</b> per le imprese operanti nei settori indicati nell'articolo 1 del regolamento. Qualora il richiedente svolga <b>più attività, di cui almeno una ricompresa nei settori esclusi</b> , al fine dell'ottenimento di aiuti "de minimis" deve disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regime "de minimis" non abbiano beneficiato di aiuti. L'impresa dichiara tale circostanza barrando l'apposita casella presente in questa sezione del modello.

A seconda dell'attività esercitata dal richiedente, il regime "de minimis" prevede un diverso **massimale di aiuti**: per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi è previsto un massimale pari a euro 100.000, mentre per i settori diversi è previsto un massimale pari a euro 200.000. Nel caso in cui il richiedente svolga **più attività, tra le quali il trasporto di merci su strada per conto terzi**, deve disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che gli aiuti ottenuti relativamente al settore del trasporto di merci per conto terzi non superino il massimale di euro 100.000 e che gli aiuti ottenuti complessivamente non superino il massimale di euro 200.000. Qualora il richiedente operi anche nel settore economico del "trasporto merci su strada per conto terzi", e disponga di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi, dichiara tale circostanza barrando l'apposita casella presente in questa sezione del modello.

In quanto aiuto automatico fiscale, il *contributo ristorazione, bar e altri settori in difficoltà*, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 31 maggio 2017, n.115, si intende concesso ed è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale ne viene indicato il riconoscimento. Nel caso di imprese aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il contributo è indicato nella dichiarazione dei redditi 2023 relativa all'anno di imposta 2022 e pertanto l'anno di registrazione e di concessione è il 2024.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti triennale previsto dal regime "de minimis", è necessario determinare l'ammontare complessivo di aiuti "de minimis" concessi al richiedente e agli altri soggetti facenti parte della medesima impresa unica nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Nel caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, occorre quindi fare riferimento agli aiuti concessi nel triennio 2022-2024.

Pertanto, per la compilazione del campo relativo all'ammontare complessivo degli aiuti di Stato in regime "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso, e la quota imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi, il richiedente deve tenere conto degli aiuti la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024 secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale, e più precisamente:

- **aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione**, la cui fruizione da parte del beneficiario e registrazione nel RNA da parte della pubblica amministrazione è avvenuta nell'esercizio finanziario in corso (2022), fino alla data di presentazione della presente istanza;
- **aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (aiuti automatici)**, riconosciuti al soggetto beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e in quello precedente (2022 e 2021), fino alla data di presentazione della presente istanza, la cui registrazione nel RNA avviene nell'esercizio finanziario successivo al riconoscimento (rispettivamente 2023 e 2022);
- **aiuti automatici fiscali**, riconosciuti al soggetto beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti (2022, 2021 e 2020), fino alla data di presentazione della presente istanza, la cui indicazione nella dichiarazione fiscale è prevista nell'esercizio finanziario successivo (rispettivamente 2023, 2022 e 2021) e la cui registrazione nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate avviene nell'esercizio finanziario successivo alla dichiarazione (rispettivamente 2024, 2023 e 2022).

**ATTENZIONE** Poiché gli **aiuti del regime "de minimis" sono cumulabili con gli aiuti di Stato relativi al Temporary Framework** (decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni), questi ultimi non devono essere considerati ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'**impresa unica**, come definita dalla nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato la quale individua come tali i soggetti che si trovano in una relazione di controllo, si fa riferimento ai codici fiscali indicati nel quadro A della presente istanza.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni di **fusione** con altri soggetti e/o acquisizione di intera azienda, ai fini della verifica del non superamento del massimale di aiuti del regime "de minimis" devono essere attribuiti al soggetto avente causa gli aiuti accordati a tutte le imprese coinvolte in tali operazioni.

Analoga riattribuzione degli aiuti deve essere operata nel caso in cui il richiedente origini da operazione di **scissione** e nel caso di operazioni di **cessione o acquisizione di rami d'azienda**, in base al principio secondo il quale gli aiuti ottenuti relativamente ad una determinata attività devono essere attribuiti al soggetto che la esercita al momento di presentazione della presente istanza.

**ATTENZIONE** Qualora il richiedente verifichi di aver superato il massimale triennale con gli aiuti già ottenuti, il *contributo ristorazione, bar e altri settori in difficoltà* non può essere erogato.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione nel riquadro della sezione "Sottoscrizione" della firma del richiedente o, nel caso di richiedente diverso da persona fisica o minore/interdetto, del rappresentante legale. Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, insieme alla copia di un documento d'identità.